

Diritto d'autore delle opere *AI-generated*: il Senato approva il DDL in materia di intelligenza artificiale

Introduzione

Il 20 marzo 2025 è stato approvato in prima lettura dal Senato il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale (AI), d'iniziativa del Governo e recante delega al medesimo, ("DDL") che integrerà la disciplina nazionale anche in adeguamento dell'ormai noto "AI Act" (Regolamento (UE) 2024/1689).

Il DDL passa ora all'esame della Camera.

Con riferimento alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di seguito riportiamo le novità più rilevanti a seguito dell'ultimo passaggio poc'anzi ricordato.

I Tutela autorale per le opere generate mediante l'ausilio dell'AI

L'art. 24 del DDL prevede alcune modifiche alla Legge sul diritto d'autore, 22 aprile 1941, n. 633 ("LDA") con l'obiettivo di precisare l'ambito della tutela autorale in relazione alle opere generate mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

L'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario tende a escludere le opere create *unicamente ed esclusivamente* da sistemi di AI dall'ambito di protezione del diritto d'autore, in quanto prive del fondamentale requisito della "creatività", in conformità ai principi di diritto d'autore europei e nazionali.

La disposizione del DDL mira a chiarire la possibilità di tutela per le opere create *mediante l'ausilio* dell'intelligenza artificiale.

L'articolo 1, LDA verrebbe pertanto modificato e integrato al suo primo comma, mediante l'introduzione della parola "*umano*" dopo le parole "*opere dell'ingegno*", e delle parole "*anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore*" dopo le parole "*forma di espressione*".

Art. 1, comma 1, LDA

*“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno **umano** di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione **anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore**”.*

Alla luce della precisazione e integrazione proposta, appare dunque chiara l’intenzione di negare la tutela autorale per tutte quelle opere in cui gli strumenti di AI non si pongono quali semplici mezzi di ausilio utilizzati dagli autori per pervenire alla loro realizzazione, ma sono da considerarsi come gli unici fattori responsabili della generazione delle stesse, in misura tale da escludere la rilevanza del lavoro intellettuale dell’autore.

La volontà legislativa, infatti, appare in linea con gli orientamenti interpretativi emergenti secondo i quali la protezione ai sensi del diritto d’autore è riservata alle sole opere dell’ingegno create dall’uomo e/o nelle quali l’autore abbia, in ogni caso, fornito un apporto prevalente, corrispondente alle scelte relative alla progettazione e all’addestramento del sistema di AI o, più in generale, alle eventuali forme di controllo sul funzionamento dello stesso.

Anche oltreoceano tale orientamento si sta sempre più affermando, come confermato da una recentissima decisione della Corte d’Appello degli Stati Uniti (la *U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit*) che, il 18 marzo 2025, ha affermato e ribadito come la creatività umana rimanga un requisito fondamentale per ottenere la protezione autorale, escludendo pertanto la possibilità che un’opera creata esclusivamente dai sistemi di AI possa essere protetta ai sensi della normativa sul *copyright*. L’appello era stato presentato da Stephen Thaler, scienziato fondatore di Imagination Engines, Inc., che aveva tentato di registrare un’opera d’arte creata dal suo sistema di AI “DABUS”, indicando quest’ultimo come unico autore della stessa.

II Riproduzione ed estrazione di testi e dati da opere accessibili legalmente mediante l’utilizzo dell’AI

Un’ulteriore proposta del DDL, sempre disciplinata all’art. 24, riguarda l’introduzione dell’art. 70-septies LDA che permetterebbe di riprodurre ed estrarre testi e/o dati da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati - cui si ha legittimamente accesso - tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in conformità alle disposizioni degli articoli 70-ter e 70-quater LDA.

Art. 70-septies, LDA

“Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n.399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater”

La disposizione mira in sostanza ad applicare la c.d. *text and data mining exception* per riproduzioni ed estrazioni di materiali/opere protette da diritti d'autore di terzi effettuate tramite AI, esentandole in sostanza dal rispetto del diritto d'autore nel campo della ricerca scientifica, e consentendole in altri casi se l'uso del materiale in questione non è stato espressamente riservato dal titolare dei diritti rilevanti.

Per quanto concerne il rispetto e la tutela del diritto d'autore e diritti connessi, è utile qui brevemente soffermarsi sugli obblighi introdotti dall'AI Act in capo ai fornitori di modelli di AI, i quali sono tenuti, *inter alia*, a garantire la conformità di tali modelli con la normativa UE. Nello specifico, i fornitori di modelli AI devono rispettare quanto previsto dall'art. 4 della Direttiva (UE) 2019/790 ("Direttiva Copyright"). Il sopracitato articolo prevede la possibilità per i titolari dei diritti di riservare espressamente l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti - limitando quindi la facoltà di estrazione di testo e dati - possibilità che prende il nome di "*diritto di opt-out*". L'estrazione e la riproduzione di dati non saranno pertanto consentite qualora tale utilizzo sia stato espressamente escluso dal rispettivo titolare del diritto d'autore. Sempre nell'ottica di imporre il rispetto delle norme sul diritto d'autore, i fornitori di modelli AI sono inoltre tenuti a uniformarsi a precisi obblighi di trasparenza mettendo a disposizione del pubblico reportistica che sintetizzi dettagliatamente i contenuti utilizzati per l'addestramento dell'AI generativa (la quale dovrà essere sufficientemente esaustiva, così da agevolare i soggetti detentori di un interesse legittimo, compresi i titolari di diritti d'autore, a esercitare i propri diritti) e ad adottare una "copyright policy", come misura di auto-regolamentazione e accountability.

III Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di AI

Infine segnaliamo che anche il Codice Penale verrebbe modificato dal DDL e più precisamente dal suo art. 25, che propone l'introduzione dell'articolo 612-*quater* c.p., volto a condannare la diffusione non autorizzata di contenuti generati o alterati mediante l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, che possono danneggiare la reputazione, la privacy e la dignità delle persone.

Art. 612-*quater*, Codice Penale

"Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale."

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate"

In conclusione, la prima approvazione da parte del Senato del DDL costituisce un progresso dell'iter di avanzamento della normativa italiana rispetto alle nuove sfide poste dall'innovazione tecnologica. Il DDL, che pure ha un contenuto più ampio in materia di intelligenza artificiale, si pone come obiettivo non secondario una presa di posizione sulla tutela autorale per le opere

create con l'ausilio dell'AI, riconoscendo pur in tale ambito il valore del lavoro intellettuale umano, e un chiarimento sulla possibilità e i limiti di uso di opere (in rete e banche dati) mediante modelli e sistemi AI, mostrando ancora una volta la centralità della tematiche IP nell'ambito dell'Intelligenza artificiale, sia in fase di input o addestramento, sia nell'esito di output.

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel – Chiomenti
Intellectual Property
T. +39 02 72157679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Of Counsel – Chiomenti
Intellectual Property
T. +39 02 721571
anna.gardini@chiomenti.net

Sara Molina

Counsel – Chiomenti
Intellectual Property
T. +39 02 72157476
sara.molina@chiomenti.net

Giorgia Chizzali

Associate – Chiomenti
Intellectual Property
T. +39 02 721571
giorgia.chizzali@chiomenti.net
